

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria. Settima Edizione.

FAQ

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta da parte di alcuni professionisti/studi/società, questa Stazione Appaltante, ritenendo la relativa risposta di interesse comune, ha deciso di comunicare a tutti i concorrenti le delucidazioni che si riportano a seguire.

Quesito n. 1

Sul disciplinare di gara alla pag 7 si riporta: "*Ciascun concorrente può presentare offerta per non più di un lotto,...* Pertanto ciascun offerente potrà aggiudicarsi massimo un lotto.

A pagina 25 del Disciplinare viene riportata la composizione dell'offerta indicato: "*B – offerta tecnica: una per ogni lotto per il quale si intende partecipare; C- offerta economica: una per ogni lotto per il quale si intende partecipare.* Dal che si intende che si possa partecipare a più lotti della procedura. Si chiede di precisare se si possa partecipare ad un solo lotto tra quelli previsti dalla procedura oppure se si possa partecipare a più di un lotto, e in particolare anche a tutti i 5 lotti previsti dalla procedura.

Risposta

Si conferma quanto disposto al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui viene stabilito "...ciascun concorrente può presentare offerta per non più di un lotto, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Codice. Pertanto ciascun offerente potrà aggiudicarsi massimo un lotto.

Il riferimento presente nella descrizione della composizione dell'offerta è un refuso.

Quesito n. 2

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che gli importi delle prestazioni svolte indicati nelle tabelle siano riferiti ad importi dei lavori (e non ad importi di corrispettivi ricevuti). Si chiede, pertanto, di confermare che il punto presente tra le note e riportato qui di seguito costituisce refuso: "fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), è possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Risposta

Si conferma che gli importi indicati nel disciplinare di gara, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale contenuti all'interno delle tabelle di cui al punto 7.3, sono riferiti ad importi dei lavori per prestazioni svolte e non ai corrispettivi ricevuti. Tuttavia, il punto riportato nelle note non costituisce refuso, in quanto vuole chiarire quanto previsto dalle linee Guida Anac n. 1, ossia che i requisiti 7.3 possono essere soddisfatti con l'espletamento pregresso di qualunque servizio di ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei Contratti in relazione ad ognuna delle ID/opere e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, non essendo richiesto che per ognuna delle suddette ID/opere e categorie siano stati espletati esclusivamente incarichi di verifica sismica. Pertanto ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, verifiche di vulnerabilità e direzione lavori, di sola progettazione, di sola vulnerabilità ovvero di sola direzione lavori.

Quesito n. 3

Si chiede conferma che i citati documenti (cauzione e PASS OE) vadano allegati in entrambi gli step indicati (6-documento di partecipazione ed eventuali allegati e 7-Offerta per il lotto 1), pur trattandosi, evidentemente, degli stessi files.

Risposta

Per un problema tecnico dovuto all'inserimento dei dati, l'Operatore Economico dovrà caricare i documenti citati in entrambi gli step. Tale situazione si presenterà in ogni Lotto.

Quesito n. 4

Relativamente al Lotto 1, allo step "7-Offerta per il lotto 1" della piattaforma compare la seguente schermata:

Documenti di Offerta (Lotto 1)

Descrizione	Documento/Fac-simile	Generazione	Documento
Cauzione provvisoria e documentazione a corredo (A.10.7)			Sfoglia... Nessun file selezionato. ALLEGA
Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (A.2.7)			Sfoglia... Nessun file selezionato. ALLEGA
Documentazione tecnica (T.3.7)			Sfoglia... Nessun file selezionato. ALLEGA
Scheda - Componente tecnica (T.3.6)			Occorre prima generare il documento
Scheda - Componente economica (E.3.6)			Occorre prima generare il documento
OFFERTA ECONOMICA (E.3.6)			Sfoglia... Nessun file selezionato. ALLEGA
OFFERTA TECNICA (T.3.6)			Sfoglia... Nessun file selezionato. ALLEGA
PASSOE (A.3.6)			Sfoglia... Nessun file selezionato. ALLEGA

INDIETRO SALVA E PROCEDI

(A) richiesta Amministrativa

Si chiede di specificare quali files dovranno essere caricati, rispettivamente:

nel 3° campo – Documentazione tecnica

nel 7° campo – Offerta tecnica

considerato che nel disciplinare di gara, al punto 16 viene specificato che la risposta tecnica prevede i documenti di cui al Criterio A e i documenti di cui al Criterio B. In particolare, solo il 3° campo-documentazione tecnica, dà la possibilità di caricare più documenti (nota n. 7- per la stessa richiesta sono ammessi uno o più documenti), pertanto è presumibile che i documenti di offerta tecnica - di cui al criterio A e di cui al criterio B – dovranno essere caricati al 3° campo-documentazione tecnica. In tal caso, cosa dovrà essere caricato nel 7° campo-offerta tecnica?

Risposta

L'Operatore economico dovrà caricare tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica nel campo "3 – Documentazione tecnica", mentre il campo "7-Offerta tecnica" potrà essere non compilato. . Tale situazione si presenterà in ogni Lotto.

Quesito 5

Con riferimento al punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma di quanto previsto all'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, "Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", e se pertanto, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Nello specifico si chiede l'idoneità della cat. IA.04 a comprovare il requisito previsto da IA.03.

Risposta

Si conferma di quanto previsto all'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016. Pertanto è possibile dichiarare un servizio con ID opere IA.04 in luogo di IA.03 poiché appartiene alla stessa categoria ma complessità maggiore.

Quesito n. 6

Per le società di ingegneria ai fini della dimostrazione dei requisiti, in particolare sulla vulnerabilità sismica, è possibile usare i requisiti propri di uno dei soci esperto in tale campo.

Risposta

Si conferma quanto disposto al paragrafo 7 del Disciplinare di gara, ossia che ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice dei Contratti le società di ingegneria, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

In caso contrario, non è possibile ricorrere ai requisiti propri dei soci.
